Studio BBM Associati

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE NOVITA MOLTO RILEVANTI

Parte 2

N. 8 | 19 Gennaio 2022 | Paghe e lavoro

DMZ AGGIORNA N. 8 DEL 19 GENNAIO 2022

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

NOVITA MOLTO RILEVANTI

(seconda parte)

Continuiamo ad approfondire il nuovo obbligo introdotto dal Decreto Fisco-lavoro riguardante la comunicazione dei rapporti di lavoro occasionale.

La comunicazione dovrà essere effettuata all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e **dovrà essere preventiva** rispetto all'avvio dell'attività lavorativa.

A regime, la procedura comunicativa sarà telematica e riprenderà le modalità operative previste per le comunicazioni che il datore di lavoro effettua per i lavoratori intermittenti.

In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni l'applicativo telematico di riferimento, la comunicazione andrà effettuata attraverso l'invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario, messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale.

La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

- i dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);
- i dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF);
- la sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa (esempio: presso il suo studio, presso la sua abitazione ovvero presso la sede del committente);
- una sintetica descrizione dell’attività;
- l’ammontare del compenso (solo qualora stabilito al momento dell’incarico);
- la data di avvio delle prestazioni occasionali;
- l’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese).

Lo Studio resta a completa disposizione

Scarica il PDF originale

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/lavoro-autonomo-occasionale-novita-molto-rilevanti-seconda-parte/